

Codice A1906A

D.D. 10 settembre 2026, n. 386

D.Lgs 152/2006_Istanza di Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9-bis del d.lgs. 152/2006 relativa al progetto di rinnovo con modesto ampliamento della cava BIGLINI 9 in Comune di Alba (CN)_ 2026- 08/VPR.



ATTO DD 386/A1906A/2026

DEL 10/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000- COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere

OGGETTO: D.Lgs 152/2006_Istanza di Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9-bis del d.lgs. 152/2006 relativa al progetto di rinnovo con modesto ampliamento della cava BIGLINI 9 in Comune di Alba (CN)_ 2026- 08/VPR

Premesso che:

con nota prot. n.117624 del 6.8.2026, la società Stroppiana S.p.A. ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale domanda di avvio della Valutazione preliminare ai sensi dell'articolo 6, comma 9 bis del d.lgs. 152/2006, relativamente alla modifica con estensione della cava Biglini 9 situata in comune di Alba (CN);

con nota Prot. 00011523 del 10.8.2026 il nucleo centrale dell'organo tecnico regionale ha individuato nella Direzione regionale Competitività del Sistema regionale - Settore polizia mineraria, cave e miniere la struttura regionale competente circa il procedimento oggetto di istanza. L'istanza di parte si configura nell'ambito dei progetti già autorizzati, per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi;

l'art. 6 comma 9-bis d.lgs. 152/2006 prevede che "Nell'ambito dei progetti già autorizzati, per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi si applica la procedura di cui al comma 9." per cui il proponente ha la facoltà di richiedere all'autorità competente una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare;

la cava è attualmente autorizzata con Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2021, n. 74-4442 pubblicata sul BU3 20/01/2022 - D.lgs. 152/2006 art. 27-bis. Provvedimento autorizzatorio unico regionale inerente il progetto di "Ampliamento della cava Biglini 9 in localita' Biglini, nel Comune di Alba (CN). POS. M1986C", esercita dalla Società Stroppiana S.p.A., avente scadenza 20.1.2027;

come dichiarato dal proponente il progetto riguarda:

- rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione della cava Biglini 9 attualmente in esercizio che non può essere conclusa nei termini previsti;
- il progetto attualmente autorizzato con DGR 22 dicembre 2021, n. 74-4442 prevede l'estrazione di un volume di sabbia e ghiaia pari a 165.976 mc; attualmente il LOTTO B è stato completamente scavato, ritombato e recuperato all'uso agricolo mentre il LOTTO D è in corso di coltivazione con un volume residuo da estrarre di 29.455 mc;
- nuovo ampliamento di un lotto (E) di circa 28.082 mq previsto in Comune di ALBA (CN) foglio 25 mapp. 58,136, 61, 116, 106, 121, 59, 137, 60, 115, 107; l'ampliamento permetterà di incrementare il volume utile estraibile di 46.699 mc; allo stato attuale i terreni del nuovo lotto E rappresentano un tassello sopraelevato di circa 2 metri rispetto a tutte le aree circostanti che sono già state ribassate in precedenti interventi estrattivi. La rimozione di tale "setto" è quindi sicuramente da auspicarsi al fine di regolarizzare la superficie con notevoli vantaggi da diversi punti di vista:
 - Agricolo: si uniformano le quote dei terreni rendendo i fondi più facilmente coltivabili;
 - Irriguo: attualmente il tassello oggetto d'intervento non è irrigabile a causa della quota più elevata rispetto al contorno. Uniformando le quote, si renderanno praticabili le irrigazioni a scorrimento su tutti i fondi agricoli;
 - Idraulico: l'eliminazione di questo setto, posto ortogonalmente alla possibile direzione di deflusso di eventuali acque di esondazione del Fiume Tanaro, garantisce un miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica. Il ribassamento del piano campagna si caratterizza inoltre come un elemento volto ad aumentare la capacità di laminazione del bacino nei confronti degli eventi piena più gravosi del fiume;
 - Paesaggistico: la presenza di un ambito sopraelevato, dalla forma molto geometrica ed innaturale, evidenzia la presenza di pregresse attività estrattive. Ribassando i terreni in oggetto, si creerà un perfetto raccordo morfologico con il contorno, obliterando definitivamente ogni segno di artificialità dovuto all'intervento dell'uomo;
- rispetto al progetto attualmente autorizzato, non vengono in alcun modo modificate le modalità di coltivazione (scavo a fossa sopra falda) e la tipologia di recupero ambientale (recupero agricolo); non è previsto l'apporto di materiali da riempimento nel nuovo lotto E;
- l'area interessata dall'attività estrattiva è localizzata nella pianura alluvionale del fiume Tanaro in sponda sinistra idrografica;
- dal punto di vista amministrativo i terreni in oggetto appartengono al territorio del Comune di Alba (CN) e risultano in disponibilità della Ditta istante;

in merito ai vincoli territoriali ed ambientali:

- l'area interessata non è sottoposta a vincoli per scopi idrogeologici (L.R. n. 45/89) non rientrando

nella perimetrazione della zona sottoposta a vincolo idrogeologico della relativa tavola di P.R.G. del Comune di Alba (CN);

- l'area non risulta neanche soggetta a tutela paesaggistica dalla norma di cui all'art. 142, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n°42;
- il sito d'intervento non rientra all'interno di Siti di Interesse Comunitario (SIC), Siti di Interesse Regionale (SIR) o Zone di Protezione Speciale (ZPS) proposte ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE e/o della Direttiva Uccelli 79/409/CEE;
- l'area risulta esterna alla Buffer Zone del Sito Unesco "I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato";
- il sito d'intervento rientra invece all'interno nella Zona Naturale di Salvaguardia "Fascia Fluviale del Fiume Tanaro" istituita con Deliberazione della Giunta Regionale 12 aprile 2019, n. 45-8770 (Legge regionale 19/2009 "Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", articolo 52 bis, comma 3. Istituzione della Zona naturale di salvaguardia denominata "Fascia fluviale del fiume Tanaro");
- il nuovo lotto E rientra nella "fascia fluviale B";
- ai fini del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) della Regione Piemonte, approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione del 30 settembre 2025, n. 122-20649 l'area oggetto d'intervento ricade nel bacino 01015 TANARO-CUNEO e nel polo estrattivo C01033 denominato ALBA-SANTAVITTORIA-RODDI;

preso atto che:

con nota Prot. 00011871 del 24/08/2026 è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento e contestuale convocazione dell'Organo Tecnico Regionale;

il giorno 3.9.2026 si è tenuta la riunione dell' OTR di cui sopra, preceduta da una breve presentazione del progetto oggetto di istanza da parte del proponente, che ha successivamente abbandonato la riunione per permettere l'avvio dei lavori;

sono pervenuti i seguenti pareri:

- ARPA -nota N. Prot. 00012190 del 31/08/2026- richiama quanto già espresso nella prima C.d.S. di VIA della cava "Biglini 9" (ARPA prot. 42021 del 06 aprile 2021); nulla osta ambientalmente per le attività proposte, in quanto operativamente sono rispettati gli stessi canoni per i lotti già in essere. Tuttavia, essendo dichiarata l'introduzione da siti esterni di terre e rocce da scavo (qualificate sottoprodotti) per il completamento del ripristino morfologico del Lotto D (ca. 30.270 m3), si vuole ricordare che le stesse devono possedere caratteristiche analitiche conformi ai limiti imposti dalla normativa per la destinazione d'uso prevista (colonna A, Tabella 1, Allegato 5 della Parte Quarta del Titolo V del D.Lgs. n. 152/2006). La colonna A rappresenta le Concentrazioni Soglia di Contaminazione accettabili nei suoli e nei sottosuoli dei siti con destinazione ad uso verde pubblico, privato e residenziale;
- Settore Tecnico Piemonte Sud -nota Prot. 00011930 del 25/08/2026- rileva che l'area d'intervento non è sottoposta a Vincolo per scopi idrogeologici ai sensi della l.r. 45/89 ed è priva di copertura

boscata. Comunica pertanto che non si rilevano competenze in capo a questo Settore;

L'OTR, a seguito della lettura dei pareri e dopo attenta e approfondita disamina della documentazione presentata, all'unanimità ha ritenuto che il progetto oggetto di istanza non debba essere soggetto a procedure di verifica / valutazione impatto ambientale ex D.Lgs 152/2006 in quanto gli interventi oggetto di istanza non producono impatti significativi oltre a quelli già analizzati in sede di espressione del giudizio di compatibilità di cui alla DGR 22 dicembre 2021, n. 74-4442, subordinatamente alla seguente condizione ambientale che dovrà essere riportata nel provvedimento di autorizzazione ex l.r. 23/2016:

- il materiale utilizzato ai fini del parziale ritombamento previsto nel lotto E individuato in fascia B ai sensi del PAI, ai sensi dell'allegato 4 del DPR 120/2017 dovrà essere sottoposto a test di cessione effettuato secondo le metodiche di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 5 febbraio 1998 da concordarsi con ARPA;

rilevato che:

la presente istanza di valutazione preliminare è finalizzata ad individuare l'eventuale procedura da avviare ai sensi del d.lgs. 152/2006;

il Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2017, n. 11/R *Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive"* evidenzia che qualora si intenda procedere a modifiche del progetto approvato ai sensi della l.r. 23/2016, le modifiche proposte dovranno essere sottoposte alla fase di verifica della procedura di VIA di cui all'art. 10 della l.r. 40/1998 se rientranti nelle fattispecie di cui alle corrispondenti categorie progettuali n. 28 dell'allegato B1, sostituito con la categoria B.8.t) *Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A o all'allegato B già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A)* della l.r. 13/2023;

la valutazione istruttoria è stata effettuale dall'Organo Tecnico Regionale previsto e disciplinato dall'art. 5 della l.r. 13/2023 e secondo le modalità di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2024, n. 14-8374 "Approvazione della composizione dell'Organo tecnico regionale, di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge regionale, e dell'organizzazione e delle modalità operative per l'espletamento delle procedure di competenza regionale nei procedimenti per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la valutazione d'impatto ambientale (VIA);

L'obiettivo del progetto oggetto di istanza di valutazione preliminare riguarda:

- l'ampliamento dell'attività su alcuni terreni contermini all'attività estrattiva già in esercizio che nel corso degli ultimi anni sono entrati nella disponibilità della ditta istante (nuovo lotto E);
- la richiesta di rinnovo del lotto D che non è ancora stato completato né come coltivazione che a livello di recupero ambientale;
- la richiesta di svincolo delle garanzie finanziarie relative al lotto B che ha raggiunto la conformazione definitiva e sul quale è stata ripristinata l'attività agricola.

secondo le risultanze dell'organo tecnico regionale gli interventi oggetto di istanza non producono impatti significativi oltre a quelli già analizzati in sede di espressione del giudizio di compatibilità

di cui alla DGR 22 dicembre 2021, n. 74-4442, e pertanto non sono da assoggettare alle procedure di verifica / valutazione impatto ambientale ex D.Lgs 152/2006;

in quanto area all'interno nella Zona Naturale di Salvaguardia "Fascia Fluviale del Fiume Tanaro" istituita con Deliberazione della Giunta Regionale 12 aprile 2019, n. 45-8770 (Legge regionale 19/2009 "Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", articolo 52 bis, comma 3. Istituzione della Zona naturale di salvaguardia denominata "Fascia fluviale del fiume Tanaro") la competenza in merito alla l.r. 23/2016 risulta in capo alla Regione Piemonte;

il progetto ex l.r. 23/2016 dovrà attenersi alle prescrizioni e condizioni ambientali espresse nella Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2021, n. 74-4442; l'inosservanza ad ogni singola prescrizione di cui al punto precedente comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16;

il progetto ex l.r. 23/2016 dovrà attenersi alla condizione ambientale espressa dall'OTR circa il materiale utilizzato ai fini del parziale ritombamento previsto nel lotto E che, ai sensi dell'allegato 4 del DPR 120/2017, dovrà essere sottoposto a test di cessione effettuato secondo le metodiche di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 5 febbraio 1998 da concordarsi con ARPA;

per quanto sopra esposto si ritiene:

di accogliere l'istanza di Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9-bis del d.lgs. 152/2006 relativa al progetto di rinnovo con modesto ampliamento della cava BIGLINI 9 in Comune di Alba (CN)_ 2026- 08/VPR escludendo gli interventi in progetto all'assoggettamento alle procedure di verifica / valutazione impatto ambientale ex D.Lgs 152/2006 subordinatamente alla condizione ambientale -da riportarsi nei futuri atti autorizzativi- per cui il materiale utilizzato ai fini del parziale ritombamento previsto nel lotto E individuato in fascia B ai sensi del PAI, ai sensi dell'allegato 4 del DPR 120/2017 dovrà essere sottoposto a test di cessione effettuato secondo le metodiche di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 5 febbraio 1998 da concordarsi con ARPA;

che ai fini dell'autorizzazione dei lavori di coltivazione, oggetto della valutazione preliminare ex art. 6, comma 9-bis del d.lgs. 152/2006 dovrà essere presentata formale istanza ex l.r. 23/2016;

tutto ciò premesso,

visti gli Atti d'Ufficio e il progetto allegato all'istanza;

attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto espressione di un parere di natura endoprocedimentale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto

di accesso ai documenti amministrativi";

- il d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");
- la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
- il d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- la Direttiva 2014/52/UE "Valutazione degli effetti sull'ambiente di determinati progetti (VIA);
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la circolare del Gabinetto della Presidenza regionale prot. n. 6837/SB 01.00 del 5 luglio 2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo;
- la l.r. del 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la l.r. del 17 novembre 2016, n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave";
- la l.r. 19 luglio 2023, n. 13 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)";
- la l.r. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti");
- la D.G.R. n. 3-2182/2026/XII del 30 gennaio 2026, "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021;
- il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
- la D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017";
- la D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- la D.G.R. n. 17-8699 del 5 aprile 2019 "art. 33 l.r. 23/2016 - Aggiornamento 2019 delle linee guida per gli interventi di recupero ambientale";
- il d.lgs 30 maggio 2008 n. 117 che, in attuazione della direttiva 2006/21/CE, norma la

gestione dei rifiuti che derivano dall'attività estrattiva, e che modifica la direttiva 2004/35/CE;

- la deliberazione del CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE 30 Settembre 2025 , n. 122-20649 Approvazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere d) e d bis) della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23, del piano regionale delle attività estrattive, stralcio del primo e terzo comparto estrattivo 2024-2034, comprensivo del rapporto ambientale, della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio";
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2017, n. 11/R Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive";
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 marzo 2022, n. 3/R "Indirizzi regionali per il riempimento dei vuoti di cava in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive.";
- la D.G.R. 22 dicembre 2021, n. 74-4442 pubblicata sul BU3 20/01/2022 - D.lgs. 152/2006 art. 27-bis. Provvedimento autorizzatorio unico regionale inerente il progetto di "Ampliamento della cava Biglini 9 in localita' Biglini, nel Comune di Alba (CN). POS. M1986C";
- la D.G.R. 29 marzo 2024, n. 14-8374 Legge regionale 13/2023, articolo 5, comma 4. Approvazione della composizione dell'Organo tecnico regionale, di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge regionale, e dell'organizzazione e delle modalità operative per l'espletamento delle procedure di competenza regionale nei procedimenti per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la valutazione d'impatto ambientale (VIA). Revoca della D.G.R. n. 21 - 27037 del 12 aprile 1999, della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008 e della D.G.R. n. 26-7197 del 12 luglio 2023;

DETERMINA

per quanto espresso in premessa e che qui sostanzialmente e integralmente si richiama:

di dichiarare concluso l'iter di Valutazione preliminare presentato dalla Società Stroppiana s.p.a., ai sensi dell'art. 6, comma 9-bis del d.lgs. 152/2006 relativa al progetto di rinnovo con modesto ampliamento della cava BIGLINI 9 in Comune di Alba (CN)_ 2026- 08/VPR, stabilendo che gli interventi presentati non sono da assoggettare alle procedure di verifica / valutazione impatto ambientale ex D.Lgs 152/2006;

di disporre che l'attuazione del punto precedente è subordinata all'osservazione della condizione ambientale -da riportarsi nei futuri atti autorizzativi ex l.r. 23/2016- per cui il materiale utilizzato ai fini del parziale ritombamento previsto nel lotto E individuato in fascia B ai sensi del PAI, ai sensi dell'allegato 4 del DPR 120/2017 dovrà essere sottoposto a test di cessione effettuato secondo le metodiche di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 5 febbraio 1998 da concordarsi con ARPA;

di stabilire che ai fini dell'autorizzazione dei lavori oggetto della valutazione preliminare ex art. 6, comma 9-bis del d.lgs. 152/2006 dovrà essere presentata formale istanza ex l.r. 23/2016;

di stabilire che il progetto ex l.r. 23/2016 dovrà attenersi alle prescrizioni e condizioni ambientali espresse nella Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2021, n. 74-4442; l'inosservanza ad ogni singola prescrizione di cui al punto precedente comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16;

di attestare che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte;

la presente determinazione verrà inviata al proponente e all'ARPA;

avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile;

la presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010;

LA DIRIGENTE (A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere)
Firmato digitalmente da Paola Elena Bernardelli